

Per lavoratori altamente qualificati

## Carta BLU UE, requisiti e condizioni per il rilascio

Il Governo ha dato attuazione alla Direttiva UE che, al fine di attirare e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, favorendone la mobilità internazionale, detta le condizioni per il rilascio di una nuova tipologia di permesso di soggiorno, la Carta Blu. Caratterizzata da un modello comune a livello europeo, la Carta Blu garantisce a tali lavoratori, purché autorizzati a circolare sul territorio degli Stati membri, l'accesso al lavoro nei paesi comunitari che abbiano adottato il modello e recepito la direttiva, in caso di ingresso e soggiorno per periodi superiori ai tre mesi.

*di Paola Salazar - Avvocato*

Con il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108, pubblicato nella GU n. 171 del 24 luglio 2012 (cfr. Nasce la Carta Blu UE) e in ottemperanza alle previsioni contenute nella Legge comunitaria 2010 (L. 15 dicembre 2011, n. 217) il Governo ha dato attuazione alla Direttiva 2009/50/CE la quale, al fine di attirare e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, favorendone la mobilità internazionale, detta le condizioni per il rilascio di una nuova tipologia di permesso di soggiorno (la Carta Blu) che, caratterizzato da un modello comune a livello europeo, garantisce a tali lavoratori, purché autorizzati a circolare sul territorio degli Stati membri in base all'acquis di Schengen, l'accesso al lavoro nei paesi comunitari che abbiano adottato il modello e recepito la direttiva, in caso di ingresso e soggiorno per periodi superiori ai tre mesi.

Si tratta di un provvedimento, atteso da tempo, di grande importanza pratica perché rende finalmente possibile l'assunzione diretta sul territorio italiano, al di fuori delle quote di ingresso, di un cittadino di un paese terzo che possa far valere specifici titoli professionali o di istruzione superiore e che voglia svolgere nel nostro paese attività lavorativa (autonoma o subordinata).

La direttiva, infatti, limita il rilascio di questo speciale titolo di soggiorno ai soggetti che possano far valere qualifiche professionali superiori ossia qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore ovvero attestata da esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli di istruzione superiore e pertinente nella professione o nel settore specificati nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro (Dir. 2009/50, Ce, art. 2). Il decreto, che inserisce nel TU sull'immigrazione adottato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, un nuovo articolo 27 quater, specifica a tal fine che l'ingresso e il soggiorno per tali lavoratori altamente qualificati è possibile se:

- a) in possesso di un titolo di istruzione superiore, ossia di un titolo rilasciato dall' autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore (come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011) attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
- b) in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 206/2007 per l'esercizio delle professioni regolamentate;
- c) già titolari della Carta Blu UE rilasciata da un altro Stato membro (art. 1, c. 1 art. 27 quater D.lgs. n. 286/1998).

La verifica in merito al possesso dei requisiti che rendono possibile il rilascio del relativo nulla-osta (sostituito da una semplice comunicazione da parte del datore di lavoro contenente la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante qualora siano stati sottoscritti dal datore di lavoro appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'interno) è rimessa allo Sportello Unico per l'immigrazione territorialmente competente in base alle regole ordinarie (ossia con riferimento al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) su domanda del datore di lavoro o committente interessato che deve a tal fine produrre idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (art. 27 quater comma 5).

La norma lascia intendere a tal fine che l'assunzione è possibile sia con rapporto di lavoro subordinato, sia con rapporto di collaborazione autonoma precisando a riguardo che deve trattarsi di *lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la*

*direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica.*

Possono accedere alla Carta Blu UE:

- 1) gli stranieri in possesso dei requisiti sopra indicati, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
- 2) i lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta Blu rilasciata in un altro Stato membro (per questo assume particolare rilevanza l'adozione di un modello comune per gli Stati membri);
- 3) gli stranieri in possesso dei requisiti di cui sopra, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Il permesso di soggiorno avrà durata biennale nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato e durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

Sono previste, tuttavia, alcune limitazioni. In particolare la norma esclude la possibilità di accedere al rilascio di tale titolo di soggiorno in alcune fattispecie elencate al comma 2 del nuovo art. 27 quater, rientranti essenzialmente nelle ipotesi in cui il richiedente sia già titolare di un altro titolo per il soggiorno o sia in possesso dei requisiti che consentono il rilascio di un altro titolo di soggiorno. Significativa, a questo riguardo, è l'esclusione per coloro che, pur in qualità di dirigenti o di lavoratori altamente specializzati siano stati distaccati in Italia nell'ambito di rapporti di gruppo ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a) del TU sull'immigrazione. E' noto che in tale ipotesi la legge consente già l'assunzione diretta a conclusione del periodo di distacco, anche eventualmente prorogato, come previsto dal comma 5 dell'art. 40 del regolamento di attuazione del TU approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, rispondendo così l'esclusione all'obiettivo di evitare una sovrapposizione tra norme aventi diverse finalità.

Altra significativa limitazione posta dalla norma è quella relativa alla tipologia di attività per la quale è stato chiesto l'ingresso, che limita per i primi due anni dalla concessione della Carta Blu i cambiamenti di datore di lavoro esclusivamente alle attività lavorative che siano conformi alle condizioni di ammissione previste dalla norma per la concessione del titolo di soggiorno. La verifica viene effettuata dalla Direzione territoriale del lavoro alla quale va inoltrata apposita richiesta di autorizzazione in caso di cambio di datore di lavoro (art. 27quater, comma 13 D.Lgs. n. 286/1998).

Infine, allo scopo di salvaguardare le posizioni di lavoro per i cittadini italiani e per i cittadini della UE è escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività del lavoratore straniero siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE. E' inoltre escluso l'accesso al lavoro se le attività comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

*Copyright © - Riproduzione riservata*